



IL COMUNE DI ARVIER

ai sensi delle leggi regionali 13/2/13, n. 3 e 4 settembre 1995, n. 39
e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 2 dicembre 2015;

INDICE

**BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
DELL'ALiquOTA DI RISERVA DA DESTINARE AI PROFUGHI
NELL'AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI
ARVIER, AVISE, SAINT-NICOLAS E VALGRISENCHÉ**

PRECISAZIONI:

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata, secondo le modalità previste dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 3/2013, in base alla graduatoria definitiva, alla tipologia delle unità immobiliari e alla composizione del nucleo familiare.

Qualora la tipologia degli alloggi disponibili non consenta l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e, quindi, con entrambe le caratteristiche (superficie utile e vani) stabilite dall'articolo 16 della l.r. 3/2013, al soggetto avente titolo può essere proposta un'unità immobiliare adeguata ad una sola delle caratteristiche previste; in tale caso, l'eventuale rinuncia è giustificata.

Sulla base di un parere espresso in merito dal Servizio edilizia residenziale dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, **si sottolinea che gli alloggi non rispondenti ad almeno uno degli elementi di adeguatezza richiesti dalla normativa non potranno essere proposti a nuclei non idonei, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria.**

Precisando che la graduatoria conseguente al presente Bando, soggetta ad aggiornamento, è di carattere generale e sarà utilizzata per ogni eventuale disponibilità di alloggi di e.r.p., **si evidenzia che, allo stato attuale, le uniche due unità immobiliari assegnabili, aventi una superficie utile di mq. 46 circa, sono adeguate a nuclei familiari composti da una o due persone.**

Si puntualizza che **le domande presentate in occasione del precedente Bando**, pubblicato in data 9 dicembre 2014, **non sono più valide** e, pertanto, gli interessati, dovranno eventualmente presentare una nuova domanda.

**A) REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(art. 19 della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3
e Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 2 dicembre 2015)**

1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), nonché i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

- b) residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi;
- c1) residenza anagrafica, continuativa per un periodo di almeno due anni, maturata indistintamente nei Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche.
A tal fine si precisa che alla data di pubblicazione del bando la residenza deve essere posseduta in uno dei sopra elencati Comuni e che potranno essere cumulati precedenti periodi consecutivi e senza interruzioni maturati nei predetti Comuni.
- Si evidenzia che, per i nuclei familiari inseriti nella graduatoria comunale dell'emergenza abitativa sono riconosciuti anche gli eventuali periodi di residenza fuori dal territorio comunale dovuti al reperimento di una soluzione alloggiativa temporanea in altro comune.
- c2) In assenza del requisito della residenza nei Comuni indicati, è prevista la possibilità di accedere all'assegnazione degli alloggi di e.r.p. per i richiedenti che svolgano attività lavorativa principale e continuativa da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando, indistintamente nei Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche.
A tal fine si segnala che potranno essere cumulati periodi di attività lavorativa principale svolta in forma continuativa e senza interruzioni nei diversi Comuni precedentemente elencati.
- d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
- 1) su quote di alloggi la cui somma è pari o superiore a due unità;
 - 2) su di un alloggio, situato nel territorio regionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- e) Indicatore della Situazione Economica (ISE) - rilevabile dall' "ATTESTAZIONE ISEE ORDINARIO" rilasciata nel 2015 e riferita ai redditi dell'anno 2013 (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) - non superiore ai limiti sotto indicati e stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 3212 del 30 dicembre 2011:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	VALORE ISEE
1 PERSONA	8.500,00
2 PERSONE	12.800,00
3 PERSONE	17.100,00
4 PERSONE	21.400,00
5 PERSONE	25.700,00
6 PERSONE O PIU'	30.000,00

Si evidenzia che ai fini dell'ISE devono essere dichiarati i redditi del coniuge non separato legalmente anche se il medesimo non risulta nello stesso stato di famiglia, tranne in particolari situazioni oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso.

- f) non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o destinatari di un provvedimento di annullamento ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), o non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d), non si tiene conto degli alloggi:

- a) dichiarati impropri o antigienici;
- b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;
- c) non utilizzabili a fini abitativi.

I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), devono essere posseduti con riferimento ai componenti il nucleo familiare.

- 2.** In conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della l.r. 3/2013, l'aliquota da riservare ai profughi, fatta salva la presenza di aventi titolo, è pari al 20%.

Ai sensi dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), è ammessa la presentazione delle domande per un quinquennio dalla data del rimpatrio, prescindendo dall'obbligo della residenza.

I profughi e i connazionali rimpatriati ad essi assimilati, identificati dal Titolo I della legge 26 dicembre 1981, n. 763, possono, pertanto, beneficiare della riserva di cui al presente bando se in possesso:

- della cittadinanza italiana;
- dei requisiti indicati al precedente punto 1, lett. d), e), f).

I requisiti di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

3. Ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 3/2013, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela, che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.

I componenti minori del nucleo familiare sono considerati nel solo caso in cui assolvano regolarmente l'obbligo scolastico nel territorio regionale.

Nel caso di particolari situazioni debitamente documentate in cui il nucleo familiare dichiarato nella domanda di assegnazione risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche, la Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25 della l.r. 3/2013 ne valuta l'ammissibilità, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

B) CONTENUTO DELLE DOMANDE E DOCUMENTI DA ALLEGARE (art. 23, c. 1, lett. c) e d), della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3)

1. Il modulo di domanda, predisposto in conformità a quanto stabilito dalla l.r. n. 19 del 6/08/2007 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", è in distribuzione

presso l' Ufficio Bando dell' **Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta (ARER) situato in Aosta - C.so XXVI Febbraio n. 23** – tel. 0165 236674

aperto al pubblico:	dal lunedì al giovedì	dalle h. 9.00 alle h. 13.00
	venerdì	dalle h. 9.00 alle h. 12.00
	martedì e giovedì	dalle h. 14.30 alle h. 16.00

presso l'Ufficio Anagrafe del **Comune di ARVIER (Sig.a Enrica Anselmet – Via Corrado Gex n. 8**
– tel. 0165/929001

aperto al pubblico:	dal lunedì al venerdì	dalle h. 8.00 alle h. 12.00
	lunedì e giovedì	dalle h. 14.00 alle h. 17.00

2. La domanda, da assoggettare all'imposta di bollo, dovrà essere dettagliatamente e accuratamente compilata dagli interessati in tutte quelle parti che riguardano i richiedenti stessi e i componenti il loro nucleo familiare. A tal fine nel modulo è inserita la dichiarazione sostitutiva che, ai sensi degli articoli 30 e 31 della sopracitata l.r. 19/07, permette al dichiarante di comprovare stati, qualità personali o fatti desumibili dalle normali certificazioni o di cui abbia diretta conoscenza, esclusi quelli contenuti nei certificati medici e sanitari che non possono essere sostituiti da altro documento.
3. La domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva, deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa, oppure sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del firmatario, entro la scadenza prevista dal bando.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere resa dall'interessato al dipendente addetto a riceverla, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Ulteriori informazioni per specifici e particolari casi di impedimento alla sottoscrizione potranno essere richieste al competente ufficio.
4. Il richiedente deve essere consapevole della responsabilità che si assume con la sottoscrizione della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 19/07, l'ARER effettuerà idonei controlli presso le competenti amministrazioni in merito alla veridicità di quanto dichiarato.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, ne verrà data notizia all'interessato. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione e, in mancanza, il procedimento non ha seguito.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 e 39 della sopracitata legge regionale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto dichiarato, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Inoltre si evidenzia che, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma o fa uso di atti falsi, esibisce documenti di riconoscimento non più rispondenti a verità è punito, ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

5. La l.r. 19/07 stabilisce la possibilità per il cittadino di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ma ciò non costituisce un obbligo. Chiunque lo ritenga opportuno può presentare la documentazione attestante i requisiti, le informazioni e ogni condizione utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.
6. Il concorrente può indicare nella domanda ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio, allegando la documentazione relativa a condizioni non comprovabili mediante la dichiarazione sostitutiva.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Bando dell'ARER, il quale garantisce anche l'assistenza per la compilazione delle domande.

C) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
(art. 23, c. 1, lett. c), della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3)

1. Le domande, compilate e sottoscritte con le modalità di cui al precedente punto B), dovranno essere:

a) presentate, direttamente, presso l' **Ufficio Bando dell'ARER**

situato in Aosta – C.so XXVI Febbraio n. 23 - tel. 0165 236674

aperto al pubblico:	dal lunedì al giovedì	dalle h. 9.00 alle h. 13.00
	venerdì	dalle h. 9.00 alle h. 12.00
	martedì e giovedì	dalle h. 14.30 alle h. 16.00

b) trasmesse tramite raccomandata A.R. presso

l' ARER della Valle d'Aosta con sede in Aosta – C.so XXVI Febbraio n. 23

entro il 14 gennaio 2016

2. Le domande pervenute per posta dopo i termini sopraindicati saranno escluse dal concorso, ad eccezione di quelle spedite entro la data di scadenza. In tal caso farà fede il timbro postale attestante il giorno di spedizione.

D) DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso l'Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale per le finalità del bando di concorso, saranno trattati in forma manuale o automatizzata da personale specificatamente incaricato e saranno conservati nell'osservanza delle misure di sicurezza stabilite dall'articolo 31 del D. Lgs. 196/03.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal bando di concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso.

Per il combinato disposto dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 e dall'articolo 33 della l.r. 19/07, l'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

E) ISTRUTTORIA E ESAME DELLE DOMANDE
(art. 21, art. 24, art. 25, c. 2, lett. a), e allegato A della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3
e Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 2 dicembre 2015)

1. Le domande, presentate nei modi e nei termini previsti dal presente bando, saranno istruite dall'Ufficio Bando dell'ARER che provvederà a verificare la regolarità e la completezza delle stesse, e ad attribuire, in via provvisoria, i punteggi sulla base delle dichiarazioni e delle documentazioni allegate. A tali fini saranno effettuati i controlli disposti dalla l.r. 19/07 richiedendo, se del caso, i necessari documenti all'Amministrazione certificante. Ulteriori informazioni e/o documentazione integrativa potranno, altresì, essere richieste agli interessati.

2. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, saranno trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25 della l.r. 3/2013, dandone contestuale comunicazione alla struttura competente.
3. La sopra citata Commissione verificherà l'istruttoria delle domande ai fini della formazione della graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi, di cui all'allegato A, di seguito riportati:

a) Condizioni soggettive:

- 1) richiedente con anzianità di residenza in Valle d'Aosta maturata anche non consecutivamente superiore a quella richiesta dal bando per l'accesso: punti 0,5 da calcolarsi a partire dal terzo e fino ad un massimo di punti 5,0 corrispondenti a 12 anni complessivi, compresi i due previsti come requisito di accesso all'e.r.p.;
- 2a) richiedente con anzianità di residenza continuativa (con riferimento alla data di pubblicazione del bando):
 - **nel Comune di Arvier:** punti 1,0 per ogni anno intero, da calcolarsi a partire dal terzo anno fino ad un massimo di 10,0 punti, corrispondenti a 12 anni complessivi, compresi i due previsti come requisito di accesso all'e.r.p. che non generano punteggio;
 - **nei Comuni di Aivise, Saint-Nicolas e Valgrisenche:** punti 0,5 per ogni anno intero, da calcolarsi a partire dal terzo anno fino ad un massimo di 5,0 punti, corrispondenti a 12 anni complessivi, compresi i due previsti come requisito di accesso all'e.r.p. che non generano punteggio.

A tal fine si precisa che alla data di pubblicazione del bando occorre essere residenti in uno dei sopra elencati Comuni e che potranno essere cumulati precedenti periodi, purché consecutivi e senza interruzioni, maturati nei quattro Comuni predetti durante i 12 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. I punteggi di cui sopra sono attribuibili nella misura indicata per l'intero arco dei 12 anni (compresi i due previsti come requisito di accesso all'e.r.p. che non generano punteggio).
- 2b) richiedente con anzianità di residenza maturata anche in periodi non consecutivi (con riferimento alla data di pubblicazione del bando ed escludendo dal calcolo i due anni di residenza continuativa richiesti a tale data):
 - **nel Comune di Arvier:** punti 1,0 per ogni anno intero da calcolarsi sulla somma complessiva dei vari periodi, e fino ad un massimo di 4,0 punti;
 - **nei Comuni di Aivise, Saint-Nicolas e Valgrisenche:** punti 0,5 per ogni anno intero da calcolarsi sulla somma complessiva dei vari periodi, e fino ad un massimo di 2,0 punti;

In presenza di più casistiche verrà considerata quella più favorevole all'interessato e si puntualizza che le condizioni di cui ai punti 2a) e 2b) possono essere cumulabili fra di loro, **fermo restando il punteggio massimo complessivamente attribuibile di 10,0 punti per i richiedenti che alla data di pubblicazione del bando risultano residenti nel Comune di Arvier e di 5,0 punti per i residenti nei Comuni di Aivise, Saint-Nicolas e Valgrisenche.**

- 3) valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) rispetto al limite riferito al nucleo familiare e indicato al paragrafo A), punto 1, lett. e) del presente bando:
 - 3.1) fino al 20 per cento del limite: punti 3;
 - 3.2) oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite: punti 2;
 - 3.3) oltre il 50 per cento e fino all'80 per cento del limite: punti 1;
- 4) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1;
- 5) per ogni minore presente nel nucleo familiare fino ad un massimo di tre: punti 1;
- 6) richiedente singolo con presenza di uno o più minori all'interno del nucleo familiare: punti 2;

Ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, le condizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) a seguito della nascita di figli, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio.
- 7) richiedente con età superiore a sessantacinque anni, solo o con il coniuge o con il convivente more uxorio, oppure nel cui nucleo familiare sia presente un discendente minore a carico o portatore di handicap: punti 2;
- 8) presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):
 - 8.1) persona handicappata in situazione di gravità: per ogni persona punti 2;
 - 8.2) persona handicappata: per ogni persona punti 1;

- 9) presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità certificata dalla competente Commissione regionale:
 - 9.1) compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento o, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità qualora dal certificato medesimo risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età: per ogni persona punti 2;
 - 9.2) compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento: punti 1;

Le condizioni di cui ai numeri 8) e 9), non sono cumulabili tra loro quando riferite ad una stessa persona. In tal caso verrà considerata la casistica più favorevole all'interessato.
- 10) ai nuclei familiari con componenti che rientrano nelle condizioni di cui ai numeri 8.1) e 9.1) è attribuito 1 punto ulteriore in presenza di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;
- 11) richiedente che da non oltre due anni dalla data di scadenza del bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza more uxorio: punti 1;
- 12) anni di permanenza in graduatoria: punti 1 per ogni anno intero a decorrere dal primo inserimento (si precisa che il punteggio in questione sarà riconosciuto con effetto dall'aggiornamento della graduatoria definitiva di cui al presente bando);
- 13) richiedenti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Guardia di Finanza: punti 1;
- 14) richiedente che, alla data di pubblicazione del bando, risulti collocato nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa del Comune di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche oppure beneficiario di un'assegnazione provvisoria tramite le procedure di cui alla D.G.R. n. 1582 del 27 settembre 2013 e n. 655 del 5 maggio 2015: punti 2,5;
- 15) richiedente, con età massima di 30 anni (compiuti alla data di pubblicazione del bando) e facente parte del nucleo familiare del/dei genitore/i, che presenti domanda solo per sé nell'intento di costituire un nucleo familiare autonomo: punti 3,5.

b) condizioni oggettive:

- 1) abitazione in alloggio improprio ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della l.r. 3/2013: 1 punto per ogni anno intero fino ad un massimo di punti 4;
 - 2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari: punti 2,5;
 - 3) abitazione, alla data del bando, da almeno due anni in alloggio antigienico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 3/2013:
 - 3.1) per una fattispecie: punti 1;
 - 3.2) per due o più fattispecie: punti 2;
 - 4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio non adeguato ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 3/2013: punti 1;
- Le condizioni di cui ai numeri 1), 3) e 4), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui ai numeri 2) e 4).
- 5) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando:
 - 5.1) a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria in struttura alberghiera o similare: punti 4;
 - 5.2) siano interessati da un provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, da un verbale di conciliazione giudiziaria, oppure da un'ordinanza di sgombero, emessi da meno di due anni, e comunque con data di esecuzione non eccedente l'anno successivo la pubblicazione del bando: punti 4;

I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, di cui ai numeri 5.1) e 5.2), sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 1bis del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari

categorie sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.

5.3) abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi, entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;

5.4) abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o per altro motivo imprevisto non dipendente dalla volontà propria: punti 4;

Le condizioni di cui al numero 5), non sono cumulabili con le altre condizioni oggettive.

Ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui al numero 5), nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio.

F) PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA **(art. 26, c. 2, della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3)**

La graduatoria provvisoria, entro quindici giorni dalla sua formazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Arvier per quindici giorni consecutivi.

G) OPPOSIZIONI ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA **(art. 26, c. 3, della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3)**

Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune di Arvier, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione del ricorso. L'opposizione in argomento dovrà essere presentata presso l'Ufficio Bando dell'ARER situato in Aosta – C.so XXVI Febbraio n. 23.

H) GRADUATORIA DEFINITIVA **(art. 26, c. 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3)**

1. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva conseguente al presente bando e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.
2. In caso di parità di punteggio, precede il concorrente più anziano di età.
3. In caso di persistente parità, precede il concorrente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la Commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.
4. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nella graduatoria definitiva dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria.
6. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

I) AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA **(art. 27 della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3)**

1. A partire dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, i nuovi aspiranti all'assegnazione e coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, possono presentare una nuova domanda al Comune di Arvier.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione provvede all'aggiornamento della graduatoria sulla base delle domande presentate al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria aggiornata, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione aggiorna la graduatoria definitiva, con l'inserimento o la ricollocazione dei concorrenti interessati e la trasmette al Comune per l'approvazione.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Arvier e

conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.

L) VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE (art. 28 della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3)

1. In sede di assegnazione degli alloggi, il Comune verifica il permanere dei requisiti previsti dal bando richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria. Qualora questa non sia presentata entro il termine stabilito dal Comune, l'interessato è escluso dalla graduatoria.
2. Nel caso in cui non sia trascorso un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva o siano intervenute variazioni anagrafiche, ad eccezione di nascite e decessi, il Comune verifica il permanere del solo requisito di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) della l.r. 3/2013.
3. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione nella graduatoria definitiva, la verifica riguarda la permanenza di tutti i requisiti, di cui all'articolo 19 della l.r. 3/2013, e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, i punteggi relativi alle nuove condizioni sono calcolati per rideterminare il punteggio finale.
4. Il Comune trasmette la documentazione relativa alle verifiche di cui al punto 3 alla Commissione per le valutazioni di competenza. La Commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'articolo 19 della l.r. 3/2013, oppure il mutamento delle condizioni determinanti il punteggio, provvede, nei successivi venti giorni, ad esprimere parere vincolante al Comune in ordine all'eventuale esclusione oppure al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria.

M) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata, secondo le modalità previste dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 3/2013, in base alla graduatoria definitiva, alla tipologia delle unità immobiliari e alla composizione del nucleo familiare. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili non consenta l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e, quindi, con entrambe le caratteristiche (superficie utile e vani) stabilite dall'articolo 16 della l.r. 3/2013, al soggetto avente titolo può essere proposta un'unità immobiliare adeguata ad una sola delle caratteristiche previste; in tale caso, l'eventuale rinuncia è giustificata.

N) CANONE DI LOCAZIONE E SPESE PER SERVIZI

I criteri di determinazione e la regolamentazione del canone di locazione e delle spese per servizi degli alloggi di E.R.P. sono disciplinati dagli articoli 37 e 38 della l.r. 3/2013.

Nelle more dell'adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione prevista dal comma 1 del citato articolo 37, il canone di locazione è determinato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Titolo V della l.r. 39/95.

O) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alle leggi regionali 13 febbraio 2013, n. 3 e 4 settembre 1995, n. 39.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Arvier, lì 2 dicembre 2015

Il Sindaco
(Mauro LUCIANAZ)